



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Il trasferimento della sede all'estero non estingue la società

Autore: Redazione | 09/07/2013

Il trasferimento della sede all'estero determina la cancellazione dal registro delle imprese, ma non estingue la società.

La cancellazione di una società dal registro delle imprese, avvenuta a causa del **trasferimento** della sede all'estero, non determina l'**estinzione** dell'ente. Il processo, di cui la società è parte, già radicato in Italia prima della cancellazione dal registro delle imprese non può inoltre essere dichiarato **interrotto** e pertanto prosegue **[1]**.

La Legge **[2]** prevede che la cancellazione dal registro delle imprese è causa di estinzione immediata della società.

Tale regola trova però applicazione nell'ambito della procedura di scioglimento e liquidazione di una società, quando cioè i liquidatori chiedono la cancellazione dell'ente dal registro delle imprese, dopo aver approvato il bilancio finale di liquidazione.

Se la cancellazione dal registro delle imprese è stata determinata dal trasferimento della sede aziendale all'estero, l'ente continua invece a esistere anche se opera in un altro Stato, per cui non si può affermare né che la società sia estinta, né che il processo in cui la stessa è parte possa essere interrotto **[3]**.

Note

[1] Trib. Treviso, sent. del 31 maggio 2013 **[2]** Art. 2945 cod. civ. **[3]** Art. 300 cod. proc. civ.